

## Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)

Disegno

### Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### I

La legge del 6 ottobre 1989<sup>2</sup> sul collocamento è modificata come segue:

#### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> Nell'articolo 2 capoverso 3, l'espressione «Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è sostituita con «Segretariato di Stato dell'economia».

<sup>2</sup> In tutta la legge, l'espressione «UFIAML» è sostituita con «Seco».

<sup>3</sup> *Concerne solo il testo tedesco.*

#### *Art. 33a (nuovo) Trattamento di dati personali*

<sup>1</sup> Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- a. registrare, consigliare e collocare le persone in cerca di lavoro;
- b. registrare, comunicare e assegnare i posti vacanti;
- c. registrare i licenziamenti e le chiusure d'impresa;
- d. applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- e. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- f. allestire statistiche.

<sup>2</sup> Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti:

- a. per i dati concernenti la salute e l'appartenenza religiosa della persona in cerca di lavoro: se sono necessari per il collocamento;

<sup>1</sup> FF 2000 205

<sup>2</sup> RS 823.11

- b. per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

*Art. 34*            Obbligo del segreto

Le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l'attività del servizio pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.

*Art. 34a (nuovo)*    Comunicazione di dati

<sup>1</sup> Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a. agli organi dell'assicurazione per l'invalidità, qualora un obbligo in tal senso sia sancito dalla legge federale del 19 giugno 1959<sup>4</sup> su l'assicurazione per l'invalidità;
- b. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per accertare l'idoneità al collocamento e per decidere in merito a domande di assistenza sociale;
- c. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- d. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto.

<sup>2</sup> Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge del 9 ottobre 1992<sup>5</sup> sulla statistica federale;
- d. alle autorità istruttorie penali, qualora sia necessario per denunciare o impedire un crimine.

<sup>3</sup> I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavoro è garantito.

<sup>3</sup>    **RS 837.0**

<sup>4</sup>    **RS 831.20**

<sup>5</sup>    **RS 431.01**

<sup>4</sup> Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

<sup>6</sup> I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

#### *Art. 34b (nuovo)* Consultazione degli atti

<sup>1</sup> Purché siano tutelati interessi degni di protezione, possono consultare gli atti:

- a. le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro, per i dati che li concernono;
- b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
- c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
- d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.

<sup>2</sup> Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

#### *Art. 35* Sistema d'informazione

<sup>1</sup> Il Seco gestisce un sistema d'informazione che serve a:

- a. facilitare il collocamento;
- b. rendere esecutiva la legge federale del 25 giugno 1982<sup>6</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. osservare il mercato del lavoro;
- d. agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'orientamento professionale.

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.

<sup>6</sup> RS 837.0

<sup>3</sup> I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti:

- a. il Seco;
- b. l'Ufficio federale degli stranieri;
- c. gli uffici cantonali del lavoro;
- d. i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- e. gli uffici regionali di collocamento;
- f. le casse di disoccupazione;
- g. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità;
- h. gli organi dell'orientamento professionale;
- i. l'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio.

<sup>4</sup> La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all'adempimento di compiti federali.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la responsabilità per la protezione dei dati;
- b. il catalogo dei dati da raccogliere;
- c. il termine di conservazione dei dati;
- d. l'accesso ai dati, segnatamente stabilendo quali utenti del sistema d'informazione possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità;
- e. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- f. la collaborazione fra le autorità interessate;
- g. la sicurezza dei dati.

*Art. 35a (nuovo)* Collaborazione con gli uffici di assistenza ai disoccupati e i collocatori privati

<sup>1</sup> I dati del sistema d'informazione necessari per l'assistenza ai disoccupati possono essere comunicati periodicamente agli uffici cantonali di assistenza ai disoccupati.

<sup>2</sup> I collocatori privati che dispongono di un'autorizzazione di collocamento possono accedere ai dati del sistema d'informazione mediante un'adeguata procedura di richiamo. A tal fine i dati devono essere resi anonimi. L'anonimato viene meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto.

*Art. 35b (nuovo)* Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate

<sup>1</sup> Con la collaborazione delle competenti autorità cantonali, il Seco tiene, mediante un adeguato sistema d'informazione, un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate e dei rispettivi responsabili.

<sup>2</sup> Tale elenco può contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla revoca, alla soppressione o al rifiuto di un' autorizzazione.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2001.